



Il Consiglio Accademico, riunito nella seduta del 25 settembre 2015

Sentito il parere del **Collegio dei Professori** nella seduta del 09 settembre 2015 di approvazione del “Regolamento per l’iscrizione ai corsi accademici di primo e secondo livello in regime di tempo parziale”

Vista la legge n°508/99 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"

Visto il DPR 28/2/2003 n.132 recante “Criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n°508”

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n°508”;

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Franco Vittadini, approvato dal MIUR con Decreto n°538 del 13/07/2006;

DELIBERA il seguente

REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AI CORSI ACCADEMICI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO IN REGIME DI TEMPO PARZIALE



ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli studenti in corso regolare ai corsi di laurea di primo e secondo livello.

ART. 2 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Lo studente che per i motivi sottoesposti non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale. A tal fine deve comprovare, secondo le norme che seguono, la condizione che dà accesso allo *status* di studente a tempo parziale.

- Studente lavoratore

studente impegnato non occasionalmente e non alle dipendenze di un familiare fino al 2° grado compreso, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, nel settore pubblico o privato; per dimostrare la condizione di studente lavoratore è necessario che l'interessato allegghi alla domanda il contratto di lavoro o la Partita Iva (in caso di lavoratore autonomo).

- Studente impegnato nella cura dei propri familiari

studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado compreso), il coniuge dello studente, i figli e i fratelli. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione d'invalidità maggiore o uguale al 66% rilasciata dall'ASL.

- Studente con problemi di salute o d'invalidità

studente con patologie che non consentono la regolare progressione della carriera accademica così come prevista per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di infermità devono essere comprovate mediante certificazione d'invalidità maggiore o uguale al 66% rilasciata dall'ASL.

- Studente contemporaneamente iscritto ad altra Università

studente iscritto, in conformità a quanto stabilito dal Decreto ministeriale 28/09/2011, ad altra facoltà universitaria. Lo studente deve alleggere alla domanda i piani di studio dei rispettivi ordinamenti che non possono superare il limite complessivo di 90 crediti formativi, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

I crediti formativi considerati nel computo dei 90 massimi sono quelli effettivamente conseguiti in corsi con esame o idoneità finale. Non vengono considerati quelli riconosciuti per equipollenza con corsi e attività esterne al piano di studi.



- Studente del Corso superiore di I livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore

Studente, con comprovate capacità e attitudini, iscritto al Corso superiore di I livello non ancora in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento Didattico. Lo studente deve allegare alla domanda il certificato di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

Fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Istituto prima della concessione del beneficio, lo studente a tempo parziale deve comunicare tempestivamente ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Qualora, anche in anni successivi, sia accertato il venir meno delle condizioni senza che lo studente lo abbia opportunamente segnalato, si procederà a revocare l'iscrizione tempo parziale a partire dall'anno accademico di mancata sussistenza dei requisiti e lo studente sarà obbligato a versare, oltre alla quota di cui all'art. 4 comma 5 del presente Regolamento, anche la quota di contribuzione spettante in base allo *status* di studente a tempo pieno.

ART. 3 – DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Gli studenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 2 possono presentare un'istanza di iscrizione a tempo parziale scegliendo **esclusivamente** tra le opzioni di durata del proprio percorso di seguito proposte:

• **in caso d'iscrizione ad un Corso superiore di I livello:**

- durata 6 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 30 cfu per anno;
- durata 4 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 45 cfu per anno;
- in caso di presentazione della richiesta all'inizio del 2° anno di corso, durata complessiva del percorso accademico 4 anni (di cui il primo a tempo pieno-60 cfu e gli altri tre in regime di tempo parziale – numero orientativo di 40cfu per anno)

• **in caso d'iscrizione ad un Corso superiore di II livello:**

- durata 4 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 30 cfu per anno;
- durata 3 anni con piano di studi organizzato su numero orientativo di 40 cfu per anno;
- in caso di presentazione della richiesta all'inizio del 2° anno di corso, durata complessiva del percorso accademico 3 anni (di cui il primo a tempo pieno-60 cfu e gli altri due in regime di tempo parziale – numero orientativo di 30 cfu per anno)

Non è consentito allo studente di proporre piani di ripartizione dei crediti al di fuori di quanto sopra indicato, né modificare la scelta iniziale per la quale è stata accolta l'istanza. Non è altresì consentito l'inserimento di esami in sovrannumero nel piano di studi (in questo caso lo studente assumerà automaticamente lo *status* di studente a tempo pieno con il relativo trattamento in materia di contribuzione), fatta salva l'ipotesi che l'esame in sovrannumero derivi da sostituzioni di esami in piani di studio già presentati negli anni accademici precedenti.



ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN REGIME DI TEMPO PARZIALE

Lo studente, in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, può richiedere l'iscrizione in regime di tempo parziale entro il termine previsto per l'immatricolazione o l'iscrizione al 2° o al 3° anno di corso regolare

Le istanze per accedere alla condizione di studente in regime di tempo parziale dovranno essere presentate presso la Segreteria Studenti, allegando tutta la documentazione necessaria ad una valutazione di merito.

La richiesta, se accolta, comporta l'acquisizione dello *status* a partire dall'anno accademico di accoglimento dell'istanza; non è ammessa, in alcun caso, la retroattività del beneficio.

Lo studente in regime di tempo parziale potrà richiedere, sempre nei termini ordinari previsti per l'iscrizione, il passaggio al regime del tempo pieno; l'accettazione di tale istanza sarà valutata dal Consiglio Accademico tenendo in considerazione il numero di crediti formativi effettivamente conseguiti dallo studente e il numero di insegnamenti per i quali lo studente è tenuto ancora ad acquisire la frequenza e comporterà il pagamento di un contributo determinato dal Consiglio d'Amministrazione. Il contributo non sarà dovuto qualora il passaggio al regime del tempo pieno sia determinato dal venir meno dei requisiti legittimanti il mantenimento dell'iscrizione a tempo parziale.

Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno a quella a tempo parziale e viceversa è consentita una sola volta nel corso della carriera universitaria

Gli studenti iscritti in regime di tempo parziale sono tenuti al rispetto delle scadenze didattiche e amministrative al pari degli altri studenti.

ART. 5 – REGIME DI CONTRIBUZIONE

Per lo studente a tempo parziale è prevista la corresponsione di una quota annuale dei contributi universitari stabilita dal Consiglio di Amministrazione; a tale somma sono aggiunte per intero tutte le voci che costituiscono la parte fissa di contribuzione (la tassa d'iscrizione, la tassa di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio, etc.). La sanzione di mora per ritardato pagamento non prevede alcuna forma di riduzione.

La quantificazione ridotta delle tasse per gli studenti che usufruiscono del tempo parziale è valida soltanto per il periodo concordato; qualora lo studente vada in posizione di ripetente finale, deve versare le tasse nella misura ordinaria prevista per gli studenti a tempo pieno.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di avvio delle immatricolazioni per l'anno accademico 2015/2016